CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUCCU

Norme per il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri

Presentata il 26 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per ragioni di equità, è opportuno consentire ai primari ospedalieri la facoltà già prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, attribuita ai dipendenti civili dello Stato, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, al fine di conseguire il massimo della pensione.

La presente proposta di legge oltre che essere motivata dalle predette ragioni di equità, ha lo scopo di conservare negli ospedali pubblici il prezioso patrimonio di esperienza clinica dei medici anziani.

Riteniamo pertanto opportuna la rapida approvazione della presente iniziativa che ha lo scopo di contribuire a mantenere e migliorare la qualità delle prestazioni che gli ospedali forniscono ai cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo per conseguire il trattamento pensionistico nella misura massima possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età.

2. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del settantesimo anno di età. È fatto salvo comunque, nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto di presentare domanda per tutti i primari che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-2325
Lire 500